

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
- vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- visto l’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e ulteriormente modificato dall’art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che contiene disposizioni in materia di potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie;
- visto in particolare il comma 1, lettera b), del suindicato art. 11 che, aggiungendo l’art. 1bis alla legge 475/1968, prevede che in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all’art. 1 della legge 475/1968 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
  - a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
  - b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri;
- visto altresì il comma 10 del sopraccitato art. 11 che stabilisce che fino al 2022 tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lett. b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede e i comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e, che, in caso di rinuncia alla titolarità di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante;
- vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 “Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica”;
- richiamata la pianta organica delle farmacie dei comuni della Regione autonoma Valle d’Aosta, da ultimo adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 3638 in data 23 dicembre 2010;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2013, n. 337 “Indizione di un concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di due sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;

- preso atto che il Comune di Pollein, con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 19 giugno 2013, ha proposto alla Regione l'istituzione di una nuova farmacia nell'area di servizio autostradale in località Autoporto (edificio modulo di raccordo – piano terreno, come da planimetria allegata alla sopraccitata deliberazione della Giunta comunale), ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in quanto la stessa area di servizio è situata in un contesto di insediamenti importanti a cui possono accedere sia gli utenti dell'area di servizio che quelli delle strutture presenti nella zona individuata;
- atteso che la competente Struttura ha richiesto, con nota prot. n. 30085/ass in data 10 luglio 2013, all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il parere preventivo di cui all'art. 1bis della legge 475/1968 e preso atto che l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con nota prot. n. 67089 in data 17 luglio 2013, ha espresso parere favorevole all'istituzione di una nuova sede farmaceutica nel Comune di Pollein;
- considerato che l'Amministrazione regionale, nel rispetto della percentuale del 5 per cento delle sedi prevista dalla normativa sopra richiamata, può istituire due sedi farmaceutiche aggiuntive e che non vi sono farmacie aperte a una distanza inferiore a 400 metri dall'area individuata dal Comune di Pollein;
- ritenuto di condividere le motivazioni addotte a fondamento della richiesta formulata dal Comune di Pollein e, pertanto, di istituire, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1bis della legge 475/1968, una farmacia aggiuntiva nell'area di servizio autostradale in località Autoporto;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative nonché la DGR 1177/2013;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura sanità territoriale e promozione della salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio FOSSON;
- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, una sede farmaceutica aggiuntiva nell'area di servizio autostradale in località Autoporto, nel Comune di Pollein, ai sensi dell'art. 1bis della legge 475/1968, introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 1/2012 convertito dalla legge 27/2012;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Pollein affinché possa esercitare il diritto di prelazione da istruirsi, pena decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento della presente;
3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente della struttura competente l'assegnazione al Comune di Pollein della titolarità della sede farmaceutica aggiuntiva istituita con la presente deliberazione;
4. di dare atto che, in caso di rinuncia o decadenza del Comune di Pollein, la sede farmaceutica istituita con la presente deliberazione sarà dichiarata vacante.